

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2018, n. 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018).

(GU n.39 del 13-10-2018)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 10 aprile 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni all'art. 2 della
legge regionale 26 maggio 2009, n. 12

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilita', l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;»;

b) la lettera c) e' soppressa;

c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) impatti ambientali: gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversita', con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati, compresi quelli derivanti dalla vulnerabilita' del progetto al rischio di gravi incidenti o calamita' pertinenti il progetto medesimo;»;

d) dopo la lettera m), e' inserita la seguente:

«m-bis) provvedimento di verifica di assoggettabilita': il provvedimento che conclude i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VAS e a VIA;»;

e) dopo la lettera u), e' inserita la seguente:

«u-bis) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e

partecipazione dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, nonché del pubblico, nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;».

Art. 2
Modificazione all'art. 3
della legge regionale n. 12/2009

1. La lettera i) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2009 è sostituita dalla seguente:

«i) rilascia il provvedimento di VIA;»

Art. 3
Modificazioni all'articolo 15
della legge regionale n. 12/2009

1. Alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2009, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000, individuati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2007».

2. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2009, dopo le parole: «legge regionale n. 30/1991,» sono inserite le seguenti: «ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2007,».

Art. 4
Inserimento dell'art. 15-bis
nella legge regionale n. 12/2009

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dall'art. 3, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Valutazione preliminare). - 1. Per le modificazioni, le estensioni o gli adeguamenti tecnici dei progetti elencati negli allegati A e B, il proponente, in ragione della ritenuta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, può richiedere alla struttura competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.

2. La struttura competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie determinazioni, indicando se le modificazioni, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere sottoposti alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.».

Art. 5
Modificazione all'art. 16
della legge regionale n. 12/2009

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «e concertazioni» sono soppresse.

Art. 6
Modificazione all'art. 17
della legge regionale n. 12/2009

1. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/2009, dopo le parole: «nel sito web della Regione» sono aggiunte le seguenti: «, dandone comunicazione ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati».

Art. 7
Modificazione all'art. 18
della legge regionale n. 12/2009

1. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 12/2009 e' sostituito dal seguente:

«3. La struttura competente avvia una fase di consultazione con il proponente e i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati, in esito alla quale si pronuncia sulla portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare nello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili e della possibilita' per il proponente di raccogliere i dati richiesti.».

Art. 8
Modificazione all'art. 19
della legge regionale n. 12/2009

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2009, dopo le parole: «e' predisposto» sono inserite le seguenti: «da esperti competenti nel settore attinente al progetto in questione,».

Art. 9
Modificazioni all'art. 20
della legge regionale n. 12/2009

1. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «nel numero di copie dalla medesima richiesto» sono soppresse.

2. La lettera b) del comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2009 e' sostituita dalla seguente:

«b) comunicare ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web della regione.».

Art. 10
Sostituzione dell'art. 22
della legge regionale n. 12/2009

1. L'art. 22 della legge regionale n. 12/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale). - 1. I soggetti competenti in materia territoriale e ambientale esprimono il parere di competenza entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione prevista dall'art. 20, comma 5, lettera a), o nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla struttura competente, nei termini e con le modalita' ivi previsti.».

Art. 11
Sostituzione dell'art. 23
della legge regionale n. 12/2009

1. L'art. 23 della legge regionale n. 12/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Valutazione). - 1. La fase di valutazione si conclude con l'adozione del provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 21, comma 1.

2. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, la struttura competente puo' richiedere al proponente, sulla base delle

risultanze della consultazione di cui all'art. 21 e dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 22, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione già presentata.

3. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, il proponente, sulla base delle risultanze della consultazione di cui all'art. 21 e dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 22, può richiedere alla struttura competente:

a) un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA;

b) di modificare o integrare i documenti già presentati.

4. Per l'effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 2 e 3, la struttura competente concede un termine che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su motivata istanza del proponente, previa valutazione da parte della medesima struttura competente. Decorso tale termine senza che siano state presentate le modificazioni o integrazioni richieste, l'istanza si intende ritirata.

5. La struttura competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 2 e 3, dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito con le modalità di cui all'art. 20, comma 5, lettera a), e dispone che il proponente ne depositi copia presso i comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento. In tal caso, chiunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso può presentare osservazioni.

6. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per l'adozione del provvedimento di VIA, che riprendono a decorrere dalla data del deposito delle medesime ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura competente proroga il termine del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.».

Art. 12

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2009

1. L'art. 24 della legge regionale n. 12/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Decisione). - 1. La struttura competente rilascia il provvedimento di VIA entro il termine di cui all'art. 23, comma 1, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe dei termini procedurali disposte ai sensi del medesimo art. 23.

2. Il provvedimento di VIA contiene le eventuali condizioni ambientali per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti.

3. Salvi i casi previsti dall'art. 15, comma 3, non può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia stato adottato il provvedimento di VIA. I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti alla VIA devono essere iniziati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla struttura competente su istanza motivata del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata.

4. Il dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di proroga o di diniego della stessa entro sessanta giorni dall'istanza presentata dal proponente ai sensi del comma 3, sentiti i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale

potenzialmente interessati al progetto.».

Art. 13
Inserimento dell'art. 25-bis
nella legge regionale n. 12/2009

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 12/2009, e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione).
- 1. L'autorizzazione o ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, rilasciati dalle strutture regionali, dai comuni o loro forme associative o da altri enti competenti per materia, comprendono almeno le seguenti informazioni:

- a) il provvedimento di VIA;
- b) le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA che riguardino le eventuali condizioni ambientali e le eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonche' le misure di monitoraggio da adottare.».

Art. 14
Sostituzione dell'art. 26
della legge regionale n. 12/2009

1. L'art. 26 della legge regionale n. 12/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Monitoraggio). - 1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventi approvati, nonche' la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilita' ambientale degli stessi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.

2. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attivita' di controllo e di monitoraggio degli impatti. Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente.

3. Il monitoraggio degli impatti e' effettuato dal proponente sulla base del piano di monitoraggio allegato al progetto e di quanto stabilito nel provvedimento di VIA. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, il provvedimento di VIA puo', inoltre, stabilire la possibilita' di ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dalla normativa europea, statale e regionale vigente.

4. Il proponente comunica alla struttura competente i risultati del monitoraggio, e le eventuali misure correttive proposte, anche al fine di consentire il controllo da parte dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale che si sono espressi in sede di procedura di VIA.

5. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive deve essere data notizia sul sito web della regione.».

Art. 15
Sostituzione dell'art. 28
della legge regionale n. 12/2009

1. L'art. 28 della legge regionale n. 12/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Sanzioni). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.

29, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, nei casi di cui all'art. 29, commi 2 e 3, del medesimo decreto, la struttura competente procede con le modalita' ivi previste.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 29, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152/2006 provvede il presidente della regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'art. 27.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della regione.».

Art. 16

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli allegati A, B, F, G e H al titolo I della legge regionale n. 12/2009 sono sostituiti dagli allegati A, B, F, G e H di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Le procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA e di VIA previste dalla legge regionale n. 12/2009, avviate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste.

Aosta, 20 marzo 2018.

VIERIN

(Omissis).